

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DEL
PATROCINIO DELL'ENTE PER EVENTI ED INIZIATIVE PROMOZIONALI
ORGANIZZATI DA TERZI
"Proposta aggiornamento"**

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" i criteri e le modalità ai quali la Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, in conformità alle leggi vigenti e allo Statuto camerale al fine di realizzare le funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale, assegnate dalla legge 580/93 e s.m.i., nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art.118 della Costituzione.
2. Le disposizioni del presente regolamento si attengono ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui alle norme in materia di procedimento amministrativo (legge 241/90).

Art. 2 - Destinatari degli interventi economici camerali

1. La concessione di contributi e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dalla Camera di Commercio a favore di:
 - imprese di qualsiasi forma giuridica, settore e dimensione aventi sede legale e/o unità locali attive nella circoscrizione di competenza della Camera di Commercio (province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia);
 - associazioni, fondazioni, enti o soggetti di diritto privato comunque denominati inclusi gli enti del terzo settore, portatori di interessi diffusi e collettivi del sistema imprenditoriale, dei consumatori e per lo sviluppo del sistema economico locale;
 - enti pubblici e altri organismi di diritto pubblico;
 - scuole pubbliche e private ed enti di formazione nell'ambito di specifici bandi e progetti;
 - persone fisiche e professionisti nell'ambito di specifici bandi e progetti.
2. Nella fase di definizione degli interventi economici camerali i provvedimenti relativi possono individuare requisiti soggettivi e oggettivi più specifici rispetto a quelli indicati nel comma 1 riservando interventi a determinati settori o tipologie di destinatari.
3. Nell'ambito di specifici bandi e/o progetti possono essere destinatari degli interventi economici camerali soggetti che abbiano la propria sede legale anche al di fuori della circoscrizione di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, fermo restando l'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA se previsto, purché l'iniziativa garantisca una ricaduta sul sistema economico di riferimento della Camera.

Art. 3 – Competenza

1. La competenza per l'adozione dei provvedimenti relativi agli interventi di cui al presente regolamento si articola come segue:
 - a. Il Consiglio camerale - ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera c) e d) della legge n. 580/1993 - nell'ambito degli atti di programmazione pluriennale e annuale, con particolare riferimento alla Relazione previsionale e programmatica e alla Relazione al preventivo di cui al d.p.r. 254/2005 e s.m.i., approva le linee generali di intervento del Preventivo (allegato A al D.P.R. 254/2005), in coerenza con la Relazione previsionale e programmatica e al Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (PIAO) di cui al D.Lgs. 150/2009 con assegnazione delle relative risorse.
 - b. la Giunta camerale - ai sensi dell'articolo 14, comma 5 lettera a) della legge n. 580/1993 - definisce per le singole iniziative le linee di intervento di cui al punto a) e autorizza:
 - i. l'attuazione dei singoli interventi in sede di approvazione o revisione del budget direzionale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 254/2005;
 - ii. la definizione e l'attuazione degli interventi non programmati su proposta del Segretario generale ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del D.P.R. n. 254/2005.
 - c. Il Segretario Generale o Dirigente è competente per il procedimento, provvede all'attuazione dell'iniziativa, osservando, in particolare, le seguenti modalità:
 - il Segretario Generale o Dirigente approva i bandi di concorso/avvisi pubblici nel rispetto delle linee di intervento indicate dalla Giunta;
 - il Segretario Generale o Dirigente provvede all'adozione degli atti necessari per la realizzazione delle iniziative dirette dell'Ente, anche in compartecipazione/convenzione con altri Enti pubblici e privati.
 - ove prevista dal bando di concorso, l'attività istruttoria può essere affidata ad un'apposita Commissione di esperti che effettua la valutazione sulle domande di contributo redigendo una graduatoria finale. Ove necessario la Commissione di valutazione - composta, di regola, da funzionari della Camera di Commercio - i cui componenti saranno individuati in base a requisiti di professionalità ed esperienza, può essere integrata, da professionalità esterne che garantiscano la più ampia competenza e indipendenza, fermo restando il rispetto dei vincoli di legge. In ogni caso ai componenti della Commissione si applica l'articolo 51 del codice di procedura civile in ottemperanza al principio generale di imparzialità di cui alla legge n. 241/1990.
 - il Segretario Generale o Dirigente provvede all'emanazione dei provvedimenti di concessione del contributo/beneficio relativi ai bandi/avvisi pubblicati. Gli atti e gli altri provvedimenti attuativi - compresi i singoli bandi di concorso devono indicare espressamente gli elementi che consentono di determinare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente regolamento e di quanto previsto ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990;
 - nell'atto di concessione il Segretario Generale o Dirigente deve fornire evidenza dell'utilizzo del relativo budget ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 254/2005.

Art. 4 - Tipologia degli interventi camerali

Gli interventi camerali si distinguono:

1. Con riferimento alla programmazione:
 - a) Interventi programmati ovvero previsti negli atti di programmazione annuale dell'ente di cui ai successivi artt. 5 e 6.

- b) Interventi non programmati di cui all'art.7.
2. Con riferimento all'operatività dell'Ente:
- a) Interventi diretti di cui al Capo II, gestiti direttamente dalla Camera con risorse finanziarie proprie o assegnate da soggetti terzi pubblici o privati;
 - b) Interventi indiretti di cui al Capo III, gestiti da soggetti terzi con la collaborazione e il supporto, che può essere anche economico-finanziario, della Camera di Commercio.

Art. 5 - Criteri generali - Programma promozionale

1. Per lo svolgimento, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza delle funzioni di cui all'art. 2 della legge 580/93, la Camera di Commercio - nel quadro della programmazione pluriennale approvata dal Consiglio camerale di cui all'art. 11 della legge n. 580/1993 e s.m.i, e degli indirizzi generali di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 254/2005, del ciclo di gestione della performance di cui al capo II del D.Lgs. 150/2009 e delle ulteriori disposizioni vigenti - inserisce annualmente, nel quadro delineato dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal Preventivo di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 254/2005, i programmi che si intendono attuare nell'anno di riferimento, in rapporto alle caratteristiche e ai possibili sviluppi dell'economia locale e al sistema delle relazioni con gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio, specificando, altresì, le finalità che si intendono perseguire e le risorse a loro destinate.
2. La Camera indirizza i propri interventi di sostegno finanziario in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali ed europee e gli obiettivi specifici dell'Amministrazione, tenendo conto dei seguenti criteri generali:
 - a) essere conformi agli indirizzi strategici definiti dagli organi camerali;
 - b) favorire la rotazione degli operatori che usufruiscono delle agevolazioni;
 - c) evitare la sovrapposibilità con altre iniziative attivate direttamente dalla Camera, da altri soggetti del sistema camerale o da altre società in-house soggette a controllo analogo della Camera.

Con applicazione , oltre alle eventuali priorità connesse alle premialità previste dal Codice degli incentivi ex-D.Lgs. n.184 del 27/11/2025, una o più delle seguenti priorità:

- i. favorire azioni che possano avere il maggiore rilievo ed impatto sul sistema economico locale;
 - ii. dare priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
 - iii. preferire iniziative che abbiano positivi effetti sul sistema locale delle imprese, che siano realizzate in collaborazione con soggetti portatori di interessi diffusi (associazioni imprenditoriali, dei consumatori, enti non profit e del terzo settore ecc.) ovvero altri enti pubblici, escludendo le iniziative che abbiano interesse puramente interno a tali soggetti o enti e che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati;
 - iv. privilegiare le azioni caratterizzate da intersettorialità o che favoriscano le aggregazioni e/o le reti di impresa;
 - v. favorire le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico locale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
 - vi. sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune del sistema locale delle imprese;
 - vii. privilegiare le iniziative caratterizzate dall'innovazione, originalità e accuratezza dei contenuti del progetto.
3. Non sono ammissibili le richieste di intervento finanziario per manifestazioni assistenziali e di beneficenza. Sono ammissibili richieste di intervento per sagre locali, patronali, ricreative e

sportive locali a condizione che assumano particolare rilevanza in termini anche d'indotto e si riconnettano ad un beneficio per l'economia locale attraverso il coinvolgimento economico degli operatori relativi ai settori interessati o l'impatto che determinano per i loro rispettivi mercati di consumo o di fruizione. Tale impatto dovrà essere oggetto di misurazione qualitativa o quantitativa in base ai criteri che sono stati indicati nel bando /avviso pubblico.

4. In ogni caso, non possono essere accolte richieste di contribuzione avanzate da partiti o movimenti politici, organizzazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato comunque riconducibili ai medesimi partiti o movimenti o esponenti degli stessi, nonché da organi di stampa.
5. Non sono, altresì, ammessi interventi per iniziative:
 - 5.1) già concluse al momento della domanda di contributo alla Camera di Commercio;
 - 5.2) finalizzate, anche parzialmente, a finanziare il funzionamento degli stessi enti ed organismi assegnatari dei benefici economici;
 - 5.3) realizzate da organismi privati che non garantiscano l'accesso - a parità di condizioni - a tutte le imprese/beneficiari interessate/i;
 - 5.4) i cui beneficiari finali siano esclusivamente i soggetti proponenti ovvero soggetti da questi controllati ai sensi dell'art. 2359 c.c. o soggetti a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2479 c.c., ovvero soggetti che adottino procedure di selezione dei beneficiari basate sull'iscrizione, appartenenza, affiliazione all'organizzazione dei proponenti;
 - 5.5) proposte da soggetti decaduti dai finanziamenti camerali a seguito di accertata non veridicità delle affermazioni rilasciate nell'ambito di procedimenti di concessione dei benefici camerali negli ultimi 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

Art. 6 - Interventi programmati e definizione del programma di promozione annuale

1. Ai fini della redazione della Relazione Previsionale e Programmatica di cui all'articolo 5 del D.P.R. 254/2005 e del P.I.A.O. di cui al D.lgs. n. 150/2009, il Segretario Generale, anche sulla base delle linee di programmazione del sistema camerale e delle Autorità di riferimento locali, regionali, nazionali ed europee, nonché delle società ed enti in cui la Camera detiene una partecipazione di rilievo, predispone una proposta di programma promozionale per l'anno successivo.
2. La proposta di programma promozionale indica le finalità che si intendono perseguire nell'anno di riferimento, le priorità, le singole linee di intervento e le relative modalità di attuazione.
3. La proposta viene sottoposta all'approvazione della Giunta che ne tiene conto ai fini della predisposizione degli atti di programmazione di cui al comma 1.
4. Al programma viene data adeguata divulgazione per consentire le idonee forme di consultazione presso gli stakeholders anche con riferimento a quanto previsto dal Codice degli incentivi.

Art. 7 - Interventi non programmati

1. La Giunta può autorizzare il finanziamento di ulteriori iniziative promozionali, anche non programmate, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno comunque essere coerenti con gli atti di programmazione della Camera di cui all'art. 5.
3. Si applicano le disposizioni del presente regolamento di cui ai capi "II - Interventi diretti" e

“III - Contributi a favore di iniziative di terzi” in quanto compatibili. In ogni caso, il Segretario generale, ai sensi dell’articolo 6, della legge 241/1990 e dell’articolo 13 del D.P.R. 254/2005, formula al Presidente la proposta di inserimento all’ordine del giorno della Giunta per l’autorizzazione dell’iniziativa.

CAPO II - INTERVENTI DIRETTI

Art. 8 - Tipologie delle forme di intervento economico diretto – patrocinio

1. Gli interventi economici diretti si distinguono nelle seguenti tipologie:
 - a) realizzazione diretta di iniziative per lo sviluppo economico, con utilizzo di risorse finanziarie proprie o assegnate da soggetti pubblici o privati terzi, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati ed un’azione da parte di uno o più Servizi dell’Ente;
 - b) concessione di contributi economici, benefici, vantaggi, anche senza esborso monetario o sussidi, ma con prestazione di servizi, a pluralità di soggetti selezionati sulla base di appositi bandi/avvisi per progetti, attività, eventi e manifestazioni coerenti con le linee strategiche dell’Ente;
 - c) acquisto, locazione, messa a disposizione di attrezzature e/o beni strumentali;
 - d) attribuzione di premi, riconoscimenti, borse di studio a soggetti individuali o collettivi;
 - e) concessione di spazi per iniziative promozionali;
 - f) partenariati di rete.
2. Il sostegno della Camera di Commercio può concretizzarsi altresì mediante la concessione di patrocinio che costituisce il riconoscimento ufficiale da parte dell’Ente della validità dell’iniziativa o dell’evento a cui si riferisce, in considerazione dell’apporto, anche in via indiretta, allo sviluppo del sistema economico del territorio.

Il patrocinio della Camera può essere concesso per iniziative, eventi, manifestazioni, convegni e pubblicazioni di chiaro significato e prestigio, che siano attinenti ai fini istituzionali dell’Ente di promozione e sviluppo dell’economia dell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, promosse da soggetti pubblici o privati che, per notorietà o struttura possedute, diano garanzia di correttezza, serietà e validità dell’iniziativa.

La concessione o il diniego del patrocinio è adottato dal Presidente con propria nota e vengono portati a conoscenza della Giunta nella prima seduta utile. Il patrocinio è sempre a titolo gratuito.

La richiesta di patrocinio deve essere corredata da tutti gli elementi utili a formulare il giudizio di validità dell’evento, quali: contenuti e finalità; programma, periodo, durata, luogo, modalità di svolgimento e destinatari dell’iniziativa; eventuali contributi o patrocinii richiesti e/o ottenuti da altri soggetti pubblici o privati; lo statuto dell’associazione, ente od organismo richiedente se non già acquisito all’Ente in precedenza.

Dell’avvenuta concessione del patrocinio il soggetto organizzatore deve dare pubblica notizia attraverso l’apposizione su tutto il relativo materiale del logo camerale unitamente alla dicitura comunicata in base alle specifiche tecniche di volta in volta fornite.

La concessione del patrocinio per eventi proposti ed organizzati da terzi che si svolgono presso i locali delle sedi della Camera di Commercio, non implica la concessione a titolo gratuito delle sale stesse per la quale si applicano le disposizioni del relativo regolamento.

Art. 9 - Realizzazione delle iniziative dirette

1. Le iniziative promozionali dirette sono attuate e gestite direttamente dalla Camera con risorse finanziarie proprie o assegnate da soggetti pubblici o privati, anche nell'ambito di iniziative progettuali di carattere internazionale, nazionale, regionale e locale, con utilizzo di proprie risorse umane e attrezzature oppure avvalendosi di risorse e strutture terze specializzate, anche nell'ambito del sistema camerale di cui all'art 1, comma 2 della legge 580/1993, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici e incarichi.
2. Le iniziative promozionali dirette possono essere realizzate in compartecipazione con Enti pubblici e privati. Tra i soggetti che compartecipano all'iniziativa sarà prevista un'apposita convenzione/accordo, anche con scambio di corrispondenza, che regoli rapporti e responsabilità.
3. Se l'accordo di cui all'art. 15 della legge 241/90 stabilisce o realizza una cooperazione tra amministrazioni pubbliche partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che esse sono tenute a svolgere, siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune e l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico, come previsto dall'art. 5 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, l'accordo non rientra nel codice dei contratti, ed essendo rilevante l'interesse pubblico non si configura come contributo/beneficio ai fini art. 26 del d. lgs. 33/2013 in materia di trasparenza, e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera n. 2 del d. lgs. 104/2010 Codice del processo amministrativo.
4. Se non rientrante tra le attività progettuali e le iniziative già approvate nei documenti programmatici della Camera con attribuzione della loro gestione al Segretario Generale o Dirigente, la convenzione è approvata dalla Giunta camerale con propria deliberazione.
5. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività della Camera di commercio;
 - b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;
 - c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione e l'esercizio del diritto di recesso;
 - d) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;
 - e) l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta;
 - f) gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza della Camera tramite i Servizi competenti nella gestione oggetto della convenzione.

Art. 10 - Attuazione diretta di iniziative tramite bandi di concorso e/o avvisi pubblici

1. Per l'attuazione di iniziative di promozione diretta di cui all'art. 8, punto b) (Interventi diretti previa emanazione di specifici bandi) a favore di una pluralità generalizzata di beneficiari, la Giunta, se non già previste nell'ambito delle linee progettuali già approvate, per le quali è già autorizzato per tutti gli adempimenti attuativi il Segretario Generale o Dirigente, definisce le linee guida del bando/avviso e autorizza l'utilizzo delle risorse, nell'ambito della disponibilità del Preventivo approvato dal Consiglio.
2. In particolare le linee guida definite dalla Giunta devono fissare:
 - a. articolazione e finalità dell'intervento con l'ammontare complessivo delle risorse destinate all'iniziativa;

- b. soggetti beneficiari;
- c. tipologia dell'intervento e spese ammesse a contributo;
- d. limite massimo di spesa ammissibile e misura del contributo o del valore convenzionale del servizio nel caso di contributi concessi sotto forma di buoni (voucher).

Il Segretario Generale o Dirigente stabilisce con proprio specifico provvedimento il bando di concorso con determinazione dei criteri di concessione in cui puntualizza le finalità dell'intervento, i criteri per la selezione dei beneficiari, nonché il regime comunitario in materia di aiuti di stato, nel cui ambito ricade la misura se applicabile.

Art. 11 - Concessione di premi, riconoscimenti, borse di studio

1. La Giunta approva la concessione di premi, riconoscimenti e borse di studio a persone fisiche, professionisti o soggetti pubblici o privati da selezionare con bando/avviso pubblico emanato dal Segretario Generale o dal Dirigente, rivolto a particolari categorie di soggetti, per perseguire le finalità dell'Ente.

Art. 12 - Partenariati di rete

1. Le iniziative dirette si possono realizzare anche per mezzo di partenariati di rete che comportino l'impegno a condividere documenti e linee di azione, la partecipazione a gruppi di lavoro, la pubblicizzazione di eventi e progetti tramite i canali di comunicazione dell'Ente, senza tuttavia che vi sia la realizzazione di specifiche azioni da parte della Camera o un intervento finanziario.
2. La Camera di Commercio valuta le proposte sulla base dei seguenti criteri:
 - Coerenza del progetto con le linee strategiche dell'Ente;
 - Impatto del progetto proposto sul sistema economico locale;
 - Innovatività delle azioni proposte;
 - Composizione del partenariato.
3. Nella valutazione, la Camera preferirà proposte che coinvolgano altri soggetti del sistema camerale, associazioni imprenditoriali e loro soggetti collegati, enti pubblici e partecipate pubbliche, enti di formazione accreditati presso la Regione, organizzazioni no-profit che operano a livello nazionale e/o internazionale.
4. L'adesione ai partenariati è adottata con deliberazione della Giunta camerale

CAPO III - CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI TERZI

Art. 13 - Sostegno dell'Ente a progetti ed iniziative di terzi

1. La Camera di Commercio può prevedere appositi stanziamenti, in sede di programmazione, per il sostegno ad iniziative di terzi, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 580/93 e nei limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti di stato.
2. A parte il caso di contributi concessi a Enti pubblici territoriali per iniziative di comune interesse, sulla base di appositi accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, la Camera procederà alla pubblicazione di uno o più avvisi a validità annuale per la selezione delle proposte, in modo da assicurare l'adeguata pubblicità e parità di condizioni tra i soggetti interessati.
3. La Giunta definisce le linee guida del bando/avviso e autorizza l'utilizzo delle risorse, nell'ambito della disponibilità del Preventivo approvato dal Consiglio.
4. Progetti particolarmente rilevanti, e potenzialmente meritevoli di supporto da parte

dell'Ente, potranno essere finanziati previa valutazione delle condizioni di ammissibilità previste nell'avviso annuale corrente e a condizione che siano disponibili risorse o deliberati ulteriori stanziamenti.

CAPO IV – ALTRE CONDIZIONI GENERALI – ISTRUTTORIA

Art. 14 - Visibilità ed evidenza del contributo camerale

1. Il sostegno camerale va indicato con la riproduzione - in adeguata evidenza - su tutti gli atti e materiali promozionali sia cartacei che online del logo della Camera di Commercio di Catanzaro Crotona Vibo Valentia con le indicazioni che saranno disposte dall'ufficio competente.
2. Il logo camerale va riprodotto nel rispetto delle modalità previste dalle linee guida per l'utilizzo dello stesso.
3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai precedenti commi sarà verificato in sede di rendicontazione e può determinare la decadenza della concessione del contributo camerale.

Art. 15 - Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese e i costi specificatamente imputabili all'iniziativa per come regolate dal bando/avviso pubblico, sostenute nel periodo indicato dal bando e comunque nell'anno di riferimento dell'iniziativa secondo il principio della competenza economica di cui al D.P.R.254/2005, da comprovare con idonei documenti giustificativi e fiscalmente regolari (fatture, notule, ricevute, ecc.) intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati. Il pagamento delle spese ammissibili va effettuato esclusivamente tramite un mezzo di pagamento tracciato (bonifico bancario, carta di credito, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione nell'estratto conto bancario o postale) o analoghi strumenti che garantiscano la più completa tracciabilità.
2. Possono essere ammissibili le spese relative a personale assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, specificatamente per la realizzazione dell'iniziativa. In tale ipotesi, l'assegnazione al progetto dovrà essere espressamente indicata nel contratto di lavoro comunque denominato.
3. Non risultano, in ogni caso, ammissibili le seguenti spese sostenute dal beneficiario:
 - retribuzioni o compensi per prestazioni o incarichi attribuiti agli amministratori del soggetto beneficiario;
 - retribuzioni dei lavoratori dipendenti;
 - spese di rappresentanza non direttamente riconducibili all'evento o iniziativa;
 - spese per viaggio, soggiorno e ospitalità, salvo che non siano finalizzate alla realizzazione dell'iniziativa;
 - spese che, per il loro palese carattere estemporaneo e voluttuario, siano da ritenersi di scarsa utilità ai fini del conseguimento dello scopo promozionale dell'iniziativa;
 - spese relative al funzionamento ordinario dei beneficiari (spese di gestione, generali, come ad es. gas, luce, telefono, ecc.) salvo che non si riferiscano specificamente all'iniziativa
 - imposte e tasse, salvo che costituiscano un costo non recuperabile per il beneficiario;
 - spese non documentate.

Art. 16 - Istruttoria sulla domanda di contributo

1. L'Ufficio esegue l'istruttoria sulla base delle indicazioni contenute nel bando di concorso/avviso pubblico.
2. Completata l'istruttoria, il Dirigente provvede all'adozione del provvedimento finale.

Art. 17 - Adozione del provvedimento di concessione o diniego del contributo

1. Il provvedimento di concessione o diniego del contributo è di competenza del Dirigente. Il Dirigente, preso atto delle risultanze emerse in fase istruttoria, valuta, motivando adeguatamente, l'ammissibilità.
2. Il contributo verrà proporzionalmente ridotto qualora siano rendicontate spese in misura inferiore al preventivo; la liquidazione è subordinata alla presentazione della relazione finale sui risultati dell'iniziativa e del rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese riferite al destinatario, nonché all'esibizione dei documenti probatori delle spese ammesse.
3. Eventuali variazioni non sostanziali al progetto presentato sono ammesse purché preventivamente richieste dall'interessato, previa autorizzazione del Dirigente.
4. Il dispositivo del provvedimento dirigenziale deve indicare:
 - in caso di accoglimento: il soggetto destinatario del contributo; l'importo del contributo camerale concesso; eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinato il contributo, come la designazione di rappresentanti camerali in seno a comitati operativi o simili relativi all'iniziativa; eventuali riferimenti alla specifica normativa europea sugli aiuti di stato applicata ai fini dell'erogazione del contributo.
 - in caso di non accoglimento/rigetto dell'istanza le motivazioni del provvedimento di diniego, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, nonché gli ulteriori elementi richiesti dalla legge, previa comunicazione, ove prevista, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.
5. Sono soggetti alla pubblicità in Amministrazione Trasparente solo i provvedimenti che riconoscono il beneficio/vantaggio economico. Non saranno invece pubblicati i provvedimenti di non accoglimento dell'istanza.

Art. 18 - Rendicontazione e liquidazione

1. La domanda di liquidazione va presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa secondo le procedure definite dal relativo bando.
2. L'istruttoria volta ad accertarne la regolarità sotto il profilo procedurale e della completezza, nonché la coerenza con i contenuti ed i tempi dell'iniziativa secondo quanto previsto dal bando/avviso.
3. Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione è fissato in genere in 120 giorni fatta salva la sospensione del termine per le integrazioni e richieste istruttorie previste dal bando/avviso.
4. Completata l'istruttoria da parte dell'ufficio, il Dirigente adotta il provvedimento di liquidazione.

Art. 19 - Controlli

1. L'ufficio provvede ad effettuare periodicamente, anche dopo l'erogazione del contributo, i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/00 nella misura almeno del 5% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) e delle dichiarazioni sostitutive di

certificazione (DSC) rese, sulla base di un campione determinato con atto formale del competente Dirigente.

Art. 20 - Tutela della Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR), e in relazione ai dati personali di cui la Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia entrerà nella disponibilità in seguito all'istanza presentata sulla base del bando/avviso, si farà riferimento alla informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo czkrvv.camcom.it